



## LEGGERE ATTENTAMENTE

### In quale caso mi trovo ?

Gli impianti eseguiti dopo il 13.03.90 dovrebbero avere la **dichiarazione di conformità**, ma spesso ne sono sprovvisti. Per sanare queste situazioni la **dichiarazione di conformità** va sostituita dalla **dichiarazione di rispondenza**, ma solo per gli impianti realizzati fino al 27.03.08, entrata in vigore del DM 37/2008. In buona sostanza tutti gli impianti post 13.03.90 e ante 27.03.08 devono avere la **dichiarazione di conformità** o la **dichiarazione di rispondenza** (chi non ha la **dichiarazione di conformità** deve richiedere la **dichiarazione di rispondenza**).

La dichiarazione di rispondenza si riferisce in genere all'intero impianto ma può essere anche limitata (come la **dichiarazione di conformità**) ad un successivo intervento dopo il 13.03.90 e prima del 27.03.08

La certificazione degli impianti (elettrico, idrico/sanitario o del gas) è un adempimento dell'impresa installatrice, che è tenuta a rilasciare il certificato di conformità. Tale certificato rappresenta sia un attestato di buona posa sia l'assunzione delle responsabilità da parte dell' installatore.

Non è consentito, salva eccezione prevista dall'art.7 comma 6 del D.M. 22 Gennaio 2008, a figure terze l'emissione di certificati di conformità sugli impianti.

Non è obbligatorio consegnare il certificato di conformità degli impianti per la vendita, nel caso di affitto è invece consigliabile fornire l'immobile con un impianto certificato, oppure si consiglia di evidenziarne nel contratto l'eventuale assenza, questo al fine di evitare contenziosi con il conduttore.

Nel caso di Idoneità Alloggiativa, i Comuni chiedono al richiedente/proprietario copia del certificato di conformità o di rispondenza degli impianti.

**Qualora l'impianto fosse stato realizzato prima del Gennaio 2008 e l'originale certificato di conformità fosse per qualsiasi motivo irreperibile, è possibile, in sostituzione, ottenere la **dichiarazione di rispondenza** impianti, che in questo caso, è redatta da tecnico abilitato anche se estraneo alla ditta installatrice.**

Quindi se avete necessità del certificato di conformità degli impianti e non lo avete, sempre che l'impianto sia stato posato prima del 2008, potrete far verificare l'impianto da un tecnico che, verificata la regolarità dell' impianto, vi rilascerà il certificato di rispondenza.

Se l'impianto fosse stato realizzato prima dell' entrata in vigore della 46/90, facendo riferimento all' art. 6 comma 3 del D.M. n. 37 del 22 Gennaio 2008, si può redigere la dichiarazione di rispondenza solo se *"Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA."*

Per quanto concerne l'impianto idrico/sanitario ed a Gas valgono le stesse direttive.



## Guida alla scelta

Se Impianto realizzato:

**prima del 13.03.1990**

Compilare autocertificazione (**Modello ante 46/90**) di adeguamento impianto ed allegare:  
Modello relazione di verifica Impianto Idrico/Sanitario  
Modello relazione di verifica Impianto a Gas

**dopo il 13.03.1990 ma prima del 27.03.2008**

Allegare dichiarazione di conformità.

**Se sprovvisti occorre dichiarazione di rispondenza, da tecnico abilitato**, sulla base dei modelli ufficiali di riferimento od in alternativa utilizzando quella allegata con:

Modello relazione di verifica Impianto Elettrico

Modello relazione di verifica Impianto Idrico/Sanitario

Modello relazione di verifica Impianto a Gas

**dopo il 27.03.2008**

Allegare dichiarazione di conformità.